

Repubblica Italiana  
In Nome del Popolo Italiano  
La Sezione Disciplinare  
del Consiglio Superiore della Magistratura

Composta dai Signori:

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Avv. Antonio LEONE                 | - Componente eletto dal Parlamento<br>che presiede in sostituzione del<br>Vice Presidente del CSM |
|                                    | <b><u>Presidente</u></b>  |
| Avv. Giuseppe FANFANI              | - Componente eletto dal Parlamento  |
| Dott.ssa Maria Rosaria SAN GIORGIO | - Magistrato di legittimità   |
| Dott. Lorenzo PONTECORVO           | - Magistrato di merito  |
| Dott. Nicola CLIVIO                | - Magistrato di merito  |
|                                    | <b>Relatore</b>   |
| Dott. Fabio NAPOLEONE              | - Magistrato di merito  |
|                                    | <b><u>Componenti</u></b>  |

con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Gaeta, delegato dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione e con l'assistenza del magistrato addetto alla Segreteria della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, ha pronunciato la seguente

**S e n t e n z a**

nel procedimento disciplinare n. 73/2015 R.G. nei confronti del

**dott. Pietro Argentino**

(nato a Lizzano il 28.9.1952)

procuratore aggiunto della Repubblica del Tribunale di Taranto,  
(difeso dal dott. Alfonso Pappalardo)

## *incolpato*

dell'illecito disciplinare di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in relazione all'art. 372 c.p., perché, in data 6.2.2014, escusso dal Tribunale di Potenza, in qualità di testimone, nell'ambito del procedimento penale n. 3388/07-21 che vedeva imputato -fra gli altri- il sostituto procuratore della Repubblica di Taranto, dott. Matteo Di Giorgio, rendeva falsa testimonianza.

Egli infatti -Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Taranto- ha negato di aver ricevuto dal capitano dei Carabinieri Gabriele Stifanelli una relazione di servizio circa le confidenze fatte da tale PONTASSUGLIA Vito Fortunato relativamente ad ipotizzabili reati contro la P.A. degli amministratori del Comune di Castellaneta, riguardanti precipuamente gli appalti per l'affidamento dei servizi di nettezza urbana e l'acquisto di scuolabus, oltre che il ruolo avuto al riguardo dallo stesso dott. Di Giorgio.

Fatto-reato, questo, idoneo a ledere l'immagine del magistrato e in relazione al quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza -nel procedimento penale n. 3510/14 R.G. mod. 21- in data 16.3.2015, ravvisando l'esimente di cui all'art. 384, co. 1 c.p., ha formulato richiesta di archiviazione, accolta da quel GIP col corrispondente decreto del 17.3.2015. Notizia circostanziata dei fatti acquisita il 30 settembre 2014.

### **Conclusioni delle parti**

**Il Procuratore Generale** conclude chiedendo l'assoluzione perché l'addebito disciplinare è rimasto escluso.

**La Difesa** conclude chiedendo l'assoluzione.

### ***Svolgimento del procedimento***

Il presente procedimento trae origine da una segnalazione della Procura Generale di Potenza che comunicava l'inizio delle indagini preliminari nei confronti del dott. Pietro Argentino, da parte della locale Procura della Repubblica, per il reato di cui all'art. 372 c.p..

In data 3 luglio 2015 il Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione ha promosso l'azione disciplinare nei confronti del dottor Argentino, contestando allo stesso l'illecito di cui all'art. 4, primo comma, lett. d), del decreto legislativo n. 109/2006.

Il Procuratore Generale procedeva all'istruzione sommaria del procedimento, nonché all'interrogatorio dell'incolpato.

Sentito dal Procuratore Generale in data 27 ottobre 2015, il dott. Argentino depositava copia dell'esposto-denuncia, completo degli atti relativi al procedimento penale a suo carico per falsa testimonianza, archiviato *medio tempore* dall'Autorità Giudiziaria di Potenza, e da lui presentato alla Procura della Repubblica di Catanzaro.

Il 5 dicembre 2016 il titolare dell'azione disciplinare ha chiesto la fissazione della discussione orale affinché si procedesse nei confronti del dott. Pietro Argentino in ordine all'illecito disciplinare di cui al capo d'incolpazione:

Successivamente, in data 9 gennaio e 6 febbraio 2017, l'incolpato depositava memorie difensive con allegati.

Nella udienza del 13 febbraio 2017 il Procuratore Generale ha chiesto la sospensione del presente procedimento per pregiudizialità penale. All'esito della Camera di Consiglio, questo collegio ha respinto la richiesta, non ritenendo nel caso di specie esistenti i presupposti legittimanti la sospensione.

In seconda istanza, il Procuratore Generale ha chiesto la citazione dei testi Stifanelli Gabriele, Dartizio Leonardo e Pontassuglia Vito Fortunato, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., imputati nel procedimento penale sorto a seguito della denuncia del dott. Argentino. La difesa, rimettendosi al collegio sulla richiesta della Procura, esprimeva comunque parere contrario sulla stessa, depositando la documentazione rilasciata dal Comando provinciale dei Carabinieri di Taranto, relativa all'inesistenza della relazione di servizio di cui al capo d'incolpazione.

Successivamente il Procuratore Generale chiedeva un rinvio per acquisire ulteriori elementi in merito al procedimento penale pendente a Catanzaro.

All'udienza del 7 marzo 2017 il Procuratore Generale e la difesa rassegnavano le proprie conclusioni, così come riportate in epigrafe, e l'incolpato rendeva dichiarazioni spontanee.

La Sezione Disciplinare ha deciso, dando lettura del dispositivo, assolvendo l'incolpato in ordine all'illecito contestato per essere rimasto escluso l'addebito.

### *Motivi della decisione*

Nei confronti del dottor Pietro Argentino, Procuratore aggiunto presso la Procura di Taranto, si procede in ordine all'illecito disciplinare previsto dall'articolo 4, lettera d), del decreto legislativo 109/2006, ipotizzandosi a suo carico la commissione del reato di falsa testimonianza nel processo penale celebrato davanti al Tribunale di Potenza nei confronti del dottor Matteo Di Giorgio, sostituto Procuratore della Repubblica di Taranto.

Sentito come teste all'udienza del 6 febbraio 2014, il dottor Argentino negò di aver ricevuto dal Capitano dei Carabinieri Gabriele Stifanelli una relazione di servizio circa le confidenze fatte da tale Pontassuglia Vito Fortunato in merito a ipotizzabili reati contro la pubblica amministrazione ad opera degli amministratori del Comune di Castellaneta, riguardanti principalmente la gestione degli appalti ai servizi di nettezza urbana e l'acquisto di scuolabus.

Nel processo costituiva oggetto di accertamento giudiziale anche la condotta tenuta al riguardo dal magistrato Di Giorgio, imputato tra l'altro di concussione e corruzione.

Il giudice del dibattimento, nel motivare la sentenza di condanna, rilevava incidentalmente come fossero emersi elementi di colpevolezza nei confronti dell'Argentino in ordine al reato di falsa testimonianza e dispose la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per quanto di competenza.

Il procedimento conseguentemente iscritto dall'Autorità Giudiziaria di Potenza è stato poi archiviato con decreto del GIP in data 17 marzo 2015 e così si spiega l'elevazione a carico del dott. Argentino dell'illecito disciplinare di cui all'epigrafe, il cui presupposto è costituito dalla commissione di un reato per il quale non è stata emessa sentenza di condanna.

Il giudice per le indagini preliminari, in quella occasione, richiamava integralmente l'ampia motivazione svolta dal Pubblico Ministero a sostegno della sua richiesta e dalla lettura combinata dei due atti emergeva che il fatto di reato era stato escluso ai sensi dell'art. 384 c.p..

Nel deporre davanti al Tribunale, infatti, il dott. Argentino si sarebbe trovato di fronte all'alternativa di autoaccusarsi di un fatto di reato, dicendo la verità, ovvero di allontanare da sé qualunque sospetto, dicendo però il falso.

Avendo in passato sostenuto di non aver ricevuto dai Carabinieri di Castellaneta l'informativa contenente le dichiarazioni del Pontassuglia, il dott.

Argentino non avrebbe potuto mutare il contenuto delle proprie dichiarazioni in dibattimento, se non confessando il delitto di calunnia. Situazione questa che, in forza del principio generale *nemo tenetur se detegere*, viene considerata dall'ordinamento suscettibile di escludere l'antigiuridicità del fatto proprio in ragione della richiamata disposizione del codice penale.

Questa Sezione Disciplinare è chiamata, quindi, in primo luogo a valutare la portata della esimente sotto il profilo della sua estensione anche agli eventuali profili disciplinari.

Va, in particolare, chiarito se l'efficacia della causa di non punibilità sia equiparabile, ai fini che qui interessano, a qualsiasi causa di estinzione del reato o di improcedibilità dell'azione penale, ovvero se l'esclusione dell'antigiuridicità della condotta determinatasi per effetto dell'art. 384 c.p. abbia portata così ampia da escludere anche l'elemento oggettivo dell'illecito disciplinare contestato, oltre a quello del delitto.

Ad avviso di questa Sezione Disciplinare, in conformità alle conclusioni svolte dal Procuratore Generale in udienza<sup>1</sup>, la risposta deve essere in quest'ultimo senso e va, pertanto, esclusa la sussistenza dell'illecito per avere l'incolpato commesso il fatto in presenza di una causa di giustificazione.

L'esimente esclude, infatti, l'antigiuridicità del fatto e da ciò deriva che la condotta oggetto del procedimento disciplinare non integra il reato. Viene, così, meno il presupposto oggettivo dell'illecito di cui all'art. 4, lett. d) del D. Lgs. n. 109/2006, norma che, pur prescindendo espressamente dall'esito del processo penale, richiede la realizzazione di un fatto di reato completo in tutti i suoi elementi essenziali – positivi e negativi – dal quale derivi la lesione dell'immagine del magistrato e del prestigio dell'ordine giudiziario. Tale ipotesi non ricorre, evidentemente, laddove, come nel caso in esame, venga a

---

<sup>1</sup> V. verbale di udienza in data odierna: *“La declaratoria di non punibilità per il delitto di falsa testimonianza del dottor Argentino affermata nel decreto di archiviazione del GIP di Potenza del 17 marzo del 2015 sulla conforme richiesta di quella Procura della Repubblica non può che condurre necessariamente a identica soluzione nella vicenda disciplinare, nel senso che non può ipotizzarsi rispetto a quell'accertamento nella giurisdizione penale un trattamento dell'incolpato in sede disciplinare deteriore, cioè un trattamento in peius perché, lo anticipo, poi lo sviluppo qualche minuto dopo, se così non fosse risulterebbe in piena rotta di collisione l'intero sistema di accertamento di responsabilità disciplinare con i precetti costituzionali in quanto la giurisdizione penale ha ritenuto operante un'esimente, cioè non siamo in presenza di una lettera d) dell'articolo 4, comma 1, che riguarda genericamente un difetto di procedibilità o di ulteriore procedibilità del reato, siamo in presenza di una causa soggettiva di esclusione della responsabilità penale, quindi siamo in presenza di qualcosa che elide la antigiuridicità del fatto, quindi impedisce la configurazione del reato e dunque non è ammissibile che, se questo è secondo la giurisdizione penale, dovrebbe o potrebbe essere diversamente secondo la giurisdizione, detto fra virgolette, disciplinare”.*

mancare un elemento negativo della fattispecie, non potendosi in questo caso parlare di fatto penalmente illecito.

Va, del resto, osservato che la norma contenuta nel codice penale esprime una scelta di fondo e, nel risolvere in favore del teste il conflitto di interessi sopra descritto, garantisce il fondamentale principio di non contraddizione dell'ordinamento, che non può al tempo stesso consentire e sanzionare la medesima condotta, nemmeno sotto il diverso profilo della responsabilità disciplinare.

Una volta riconosciuta meritevolezza di tutela all'interesse del teste a non dover sopportare conseguenze sfavorevoli derivanti dalle sue dichiarazioni testimoniali, l'esimente fornisce adeguata copertura anche fuori dal procedimento penale, rendendo il fatto lecito *ab origine*.

Si deve, pertanto, concludere nel senso della irrilevanza disciplinare del fatto derivante dalla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 384 c.p..

Ciò posto, la Sezione è chiamata comunque ad un ulteriore vaglio circa la sussistenza del fatto contestato, giacché l'incolpato protesta la sua innocenza e gli va riconosciuto l'interesse ad un esame nel merito della incolpazione.

Occorre a questo riguardo muovere dal contenuto dei provvedimenti giurisdizionali che sono stati acquisiti in questo procedimento e sottolineare come in nessuno di questi si rinviene un accertamento positivo in ordine alla falsità delle dichiarazioni rese dal dott. Argentino nel procedimento penale celebrato dal Tribunale di Potenza.

Il rilievo operato dal giudice del dibattimento è stato, infatti, incidentale e senza alcun valore di cosa giudicata, limitandosi correttamente a ravvisare la sussistenza del fatto sotto il profilo della gravità indiziaria e a trasmettere gli atti al Pubblico Ministero affinché procedesse.

Del seguito, si è detto.

Essendo pervenuto il P.M. alla conclusione in termini di insussistenza del reato ai sensi dell'art. 384 c.p., il procedimento si è concluso con archiviazione e a nulla sono valsi i solleciti dell'indagato affinché venissero svolte ulteriori indagini a suo favore, posto che il codice di rito non gli riconosce una posizione soggettiva qualificata ad ottenere la prosecuzione del procedimento per ottenere un accertamento di merito.

Il giudizio relativo alla falsità delle circostanze riferite dal dott. Argentino è quindi affidato all'esame degli atti a disposizione di questa

Sezione Disciplinare, alla stregua dei quali non può dirsi acclarato il fatto oltre ogni ragionevole dubbio.

Il punto controverso, come descritto in epigrafe, riguarda la ricezione da parte del dott. Argentino di una relazione di servizio redatta da Gabriele Stifanelli, Capitano dei Carabinieri, avente ad oggetto le confidenze ricevute dal Pontassuglia, soggetto che si diceva informato circa fatti di reato commessi da pubblici ufficiali nell'amministrazione del Comune di Castellaneta.

Di fronte a dichiarazioni di contenuto contrapposto, quella dello Stifanelli che sosteneva di aver consegnato la relazione e quella dell'Argentino che negava la circostanza, il Tribunale ritenne di dover dar credito al primo sulla base delle seguenti considerazioni:

*“La risposta del teste (Argentino), per quanto evasiva, non convince.*

*E' infatti ben difficile che il Dartizio e il suo comandante, investiti, seppur in modo confidenziale di notizie di reato di notevole gravità, abbiano ommesso di relazionare al magistrato competente, cui peraltro si erano rivolti pubblicizzando la vicenda.*

*Non si comprende infatti il motivo per il quale i due militari dovevano rischiare un procedimento penale o almeno disciplinare per tale comportamento contra legem.*

*Anche sulla presenza del capitano Stifanelli, la deposizione del teste si appalesa non genuina sia perché l'ufficiale non aveva motivo di affermare in modo non veritiero di essere stato dal dr. Argentino insieme al maresciallo Dartizio, sia perché, trattandosi di fatti gravi che coinvolgevano un magistrato di Taranto, l'iniziativa e la partecipazione del comandante era conforme a prassi e dunque necessaria. Ma il teste ha negato, pur assumendo di conoscere bene lo Stifanelli”.*

Va aggiunto a quanto motivato dal Tribunale che l'atto scritto di cui si tratta, cioè la relazione che in ipotesi sarebbe stata consegnata al dott. Argentino, non è mai stato rinvenuto<sup>2</sup> e non è stato prodotto né nei procedimenti penali né nel presente procedimento disciplinare.

Si tratta di una circostanza che, ad avviso di questa Sezione, assume un rilievo fondamentale, principalmente perché difetta un decisivo riscontro documentale a sostegno delle dichiarazioni rese dai testi Dartizio e Stifanelli, in mancanza del quale l'opzione verso l'una o verso l'altra versione del fatto è affidata ad argomenti logici.

---

<sup>2</sup> V. attestazione del Comando Provinciale CC di Taranto 11 febbraio 2017, prodotta in giudizio dal dott. Argentino, per la quale tale documento non risulta conservato, né altrimenti rinvenibile, presso la Compagnia CC di Castellaneta.

E soprattutto, l'assenza di questa prova documentale si inserisce armonicamente – rafforzandola – in una costruzione alternativa del fatto che viene a contrapporsi a quella accusatoria con una consistenza probatoria certamente non inferiore. Il contesto era, infatti, quello di uno scambio di informazioni confidenziali suscettibili di costituire la premessa per successivi approfondimenti investigativi e si trattava, quindi, di una fase fluida nella quale appare del tutto verosimile che non fosse stato protocollato alcun atto da parte degli Ufficiali del Carabinieri.

L'omesso rinvenimento del documento da parte di costoro è, in effetti, a dir poco inspiegabile, se non nella prospettiva – favorevole all'odierno incolpato – che si fosse trattato di una interlocuzione caratterizzata da alto grado di informalità e non accompagnata dalla redazione e dalla consegna di un'annotazione di PG. Sul punto soccorrono anche le dichiarazioni rese tempo dopo dal cap. Stifanelli, secondo il quale *“se non ricordo male, la relazione di cui stiamo parlando è stata protocollata con la pratica <<indagini varie>> per cui non vi è specificazione dell'oggetto di quel numero di protocollo sull'apposito registro della compagnia CC. Pertanto così catalogato non è possibile rintracciare ora un atto preciso senza contare che, non essendovi un indice, ben può essere che un atto venga eliminato o sostituito con un altro”*.

Si poteva trattare, al più, di un appunto scritto, funzionale alla illustrazione delle opportunità offerte dalla prospettata collaborazione del confidente Pontassuglia, ma non certo di un atto contenente l'indicazione specifica di ipotesi di reato e di soggetti indagabili, giacché, in caso contrario, sarebbe stato sottoposto ad altro e più rigoroso regime di protocollazione e successiva archiviazione.

Lo stesso Stifanelli ha, infine, ristretto l'ambito soggettivo dei destinatari della consegna, dal momento che ha ricordato di aver *“mostrato”* la relazione al dott. Argentino, ma di averla effettivamente consegnata solo al Procuratore della Repubblica, dott. Petrucci.

Nel complesso, tenuto conto del tempo trascorso, è plausibile che il dott. Argentino avesse conservato memoria imprecisa dell'accaduto, magari non ricordando in perfetta buona fede l'esistenza di un atto che forse gli era stato fatto vedere, ma non gli era stato consegnato personalmente. Per altro verso, l'informalità dell'appunto, all'epoca dei fatti, poteva aver indotto il magistrato a non realizzarne la portata e a non focalizzare su di esso la sua attenzione, posto che la ragione dell'interlocuzione avuta con i Carabinieri non verteva tanto sulla ricezione dello scritto, quasi fosse una *notitia criminis*, quanto sulla possibilità di procedere con intercettazioni telefoniche dopo l'acquisizione di informazioni fornite da un confidente che non intendeva svelare la propria identità nella fase di avvio delle indagini.



Le argomentazioni svolte a sostegno della responsabilità del dott. Argentino non poggiano su un dato probatorio convincente e si collocano pertanto su un piano logico che ammette una plausibile e verosimile spiegazione alternativa.

La valutazione operata dal Tribunale di Potenza in ordine all'attendibilità dei testi Stifanelli e Dartizio, del resto, si fonda su considerazioni di carattere ipotetico (*è ben difficile che abbiano omissis di relazionare al magistrato competente..., non si comprende il motivo per il quale i due militari dovevano rischiare un procedimento penale o almeno disciplinare per tale comportamento contra legem*) che potrebbero essere riproposte, con pari dignità argomentativa, nella valutazione della condotta del dott. Argentino.

La costruzione accusatoria mostra, in definitiva, i suoi limiti, non solo per la mancanza del riscontro documentale alla versione dei militari, ma anche per il non trascurabile grado di verosimiglianza di ipotesi alternative che non presuppongono la commissione del delitto di falsa testimonianza da parte del dott. Argentino.

Anche nel merito, l'addebito formulato nei confronti di quest'ultimo va, quindi, escluso per difetto dell'elemento oggettivo dell'illecito disciplinare.

**P.Q.M.**

La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,  
visti gli articoli 18 e 19 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109,


**assolve**

il dott. Pietro Argentino dalla incolpazione a lui ascritta per essere rimasto escluso l'addebito.

Roma, 7 marzo 2017

Il Relatore

(Nicola Clivio)



Il Magistrato Segretario

(Giulio Adilardi)



Il Presidente

(Antonio Leone)



Depositato in Segreteria

Roma, 17.1 MAG. 2017

Il Direttore della Segreteria

(Vincenzo Palumbo)

